

## **LA VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI ESERCIZIO DEI DEFIBRILLATORI ESTERNI AI SENSI DELL'ALLEGATO A DEL DM 18/3/2011**

### **1. Comunicazione della detenzione di un defibrillatore semiautomatico esterno**

Chiunque detiene un defibrillatore semiautomatico esterno deve registrarlo sulla piattaforma Icuore. Con la registrazione si intendono assolti gli obblighi di cui all'allegato A, paragrafo 4 del d.m.18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46 della legge 191/2009) e dell'articolo 4, comma 7 della l.r. 9 ottobre 2015, n.68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

### **2. Responsabilità per la gestione e la manutenzione dei defibrillatori semiautomatici esterni**

1. La responsabilità della gestione e della manutenzione dei defibrillatori è in capo ai proprietari/gestori degli spazi in cui i defibrillatori sono collocati. I proprietari/gestori possono affidare la manutenzione del DAE a soggetti terzi, comunicandolo alla struttura di cui al paragrafo 2, tramite la piattaforma iCuore di cui alla sezione VI dell'allegato A.
2. Per i defibrillatori ubicati nei luoghi pubblici la responsabilità compete al soggetto proprietario del bene demaniale o del bene del patrimonio indisponibile nel quale il defibrillatore è collocato.

### **3. Struttura del SSR competente in materia di vigilanza e modalità del controllo**

1. La struttura incaricata della sorveglianza della normativa di esercizio dei DAE è individuata, ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato A del d.m. 18 marzo 2011, nella centrale operativa del 118 territorialmente competente.
2. I controlli si esercitano, ordinariamente, attraverso la piattaforma iCuore di cui alla sezione VI dell'allegato A e consistono nel segnalare tempestivamente ai gestori sia la scadenza degli obblighi manutentivi sia i casi di malfunzionamento rilevati attraverso la piattaforma stessa.

### **4. Defibrillatori collocati negli impianti sportivi**

1. La struttura di cui i comuni possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'art.6 della l.r. 9 ottobre 2015, n.68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) è la centrale operativa del 118 territorialmente competente.
2. Qualora la segnalazione di cui al paragrafo 2 riguardi un defibrillatore ubicato in un impianto sportivo la segnalazione viene trasmessa anche al comune competente.
3. La mancata manutenzione periodica del defibrillatore comporta, a carico dei gestori degli impianti, l'applicazione della sanzione di cui all'art.7, comma 2 della l.r. 9 ottobre 2015, n.68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

### **5. Mancato adeguamento alle segnalazioni del 118**

1. I proprietari/gestori dei defibrillatori che hanno ricevuto la segnalazione di cui al paragrafo 2 comunicano tempestivamente alla centrale operativa del 118, tramite la piattaforma iCuore, l'adempimento degli obblighi manutentivi ed il ripristino della funzionalità del defibrillatore stesso.

2. Fino alla comunicazione di cui al comma precedente e fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali del proprietario/gestore nel caso di incidente, il defibrillatore difettoso viene segnalato come tale nella piattaforma iCuore.

#### **6. Report dell'evento in seguito a utilizzo del defibrillatore**

1. I proprietari/gestori dei defibrillatori hanno l'obbligo di consegnare il defibrillatore o il report dell'evento scaricabile che ha portato all'utilizzo del DAE preferibilmente alla centrale operativa 118 competente o a un presidio dell'Azienda USL di riferimento, indicato dalla centrale operativa stessa.